



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale, costituita con decreto rettorale del 24 luglio 2012, in seguito denominata Scuola, nel rispetto della legge n. 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, art. 40, e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 - La Scuola

1. La Scuola è la struttura di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione, delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza.

2. Alla Scuola sono raccordati, come referenti principali o associati di specifici corsi di laurea o laurea magistrale, i Dipartimenti di:

- Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali (Referente principale);
- Lingue e letterature straniere (Associato);
- Studi letterari, filologici e linguistici (Associato);
- Studi internazionali, giuridici e storico-politici (Associato);
- Scienze sociali e politiche (Associato).

3. La Scuola coordina i corsi di laurea di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola:

- a) Il Comitato di direzione;
- b) Il Presidente del Comitato di direzione.

Art. 4 - Il Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010, è l'organo deliberante della Scuola.

2. Il Comitato di direzione esercita funzioni di raccordo e di coordinamento generale dei corsi di studio per gli aspetti gestionali e organizzativi di comune interesse e per quanto non è di pertinenza diretta del Dipartimento referente principale responsabile dei corsi di studio, assumendo gli eventuali compiti delegati o richiesti da quest'ultimo, ovvero conferiti dal Consiglio di amministrazione.

3. Al Comitato di direzione della Scuola competono le funzioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del Regolamento generale:

- a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento referente principale della Scuola, comprensivo del piano di copertura degli insegnamenti così come predisposto dallo stesso Dipartimento referente principale e dai Dipartimenti associati;



- b) verificare l'utilizzo ottimale da parte del Dipartimento referente principale delle risorse di docenza e delle strutture dedicate alla didattica, come indicato dall'art.2, comma 3 del presente Regolamento;
- c) proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate dal Dipartimento referente principale e dai Dipartimenti associati, e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di studio;
- d) verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso il Dipartimento referente principale, e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione, promuovendo in collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;
- e) formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- f) definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento referente principale della Scuola, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;
- g) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con il Dipartimento referente principale e il Collegio didattico di Mediazione, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo al Dipartimento;
- h) proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative e alla mobilità internazionale di docenti e studenti;
- i) sovrintendere, ove necessario:
 - allo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - allo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - alla verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e all'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- j) assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dal Dipartimento referente principale, definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.

4. Compete al Comitato di direzione formulare pareri, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione, trasferimento e chiamata di posti di professore e di ricercatore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, formulate dal Dipartimento referente principale e dai Dipartimenti associati alla Scuola, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.

5. Spetta al Comitato di direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Scuola formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto d'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti raccordati e ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti.

Art. 5 - Composizione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione della Scuola è composto da:
 - a) il Presidente del Comitato di direzione;
 - b) il Presidente del Collegio didattico di Mediazione;
 - c) il Direttore del Dipartimento referente principale;
 - d) il Vicedirettore del Dipartimento referente principale;



- e) i Direttori dei Dipartimenti associati e un rappresentante di ciascun Dipartimento associato, di norma con attività didattica nei corsi che hanno il Dipartimento di Mediazione come referente principale;
- f) sedici tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori del Dipartimento referente principale;
- g) una rappresentanza degli studenti, per cui si veda l'art. 8.

2. Nel Dipartimento referente principale, i componenti di cui al comma precedente, lettera f), sono eletti dal Consiglio del Dipartimento referente principale. Tra questi almeno tre (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore) sono anche componenti della Giunta.

3. I Direttori di Dipartimento, componenti di diritto del Comitato, possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno allo stesso il Vicedirettore o altro componente della Giunta di Dipartimento. Anche il Presidente del Collegio didattico di Mediazione può, in caso di indisponibilità, farsi sostituire da un suo delegato.

4. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

5. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al successivo punto 6 del presente articolo, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

6. La durata dei mandati elettivi è triennale. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Il mandato del neoeletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria del Comitato di Direzione.

7. Decade dal mandato chiunque, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento, non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato ad un 1/3 delle sedute annuali. La norma non si applica alla rappresentanza studentesca di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

Art. 6 - Il Presidente del Comitato di direzione

1. Il Presidente del Comitato di direzione è un professore ordinario appartenente al Dipartimento referente principale, eletto tra i membri del Comitato di direzione.

2. Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede il Comitato di direzione e ne predispone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di direzione ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle varie attività della Scuola.

3. Il Presidente è membro di diritto della Commissione per la Didattica dell'Ateneo, ai sensi del comma 12 dell'art. 26 dello Statuto d'Ateneo.

4. Il Presidente può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del Comitato di direzione della Scuola, e appartenente al Dipartimento referente principale, che lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento. La nomina del Vicepresidente, di competenza del Presidente, viene comunicata al Comitato di direzione.

5. Il Presidente può delegare particolari funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, inclusa la rappresentanza istituzionale nonché il coordinamento di determinate e specifiche tematiche, al Vicepresidente, ai componenti del Comitato di direzione o ad altri professori e ricercatori dei Dipartimenti raccordati, dandone comunicazione al Comitato di direzione.



6. Compete altresì al Presidente assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Comitato di direzione, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile.

7. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di Dipartimento, Prorettore, Presidente del Nucleo di Valutazione, membro del Senato Accademico, Consigliere di Amministrazione, Presidente di Collegio Didattico.

Art. 7 - Elezioni del Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato di direzione nella sua forma plenaria. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione; mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

2. L'elezione del Presidente è indetta e si svolge con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione deve essere inviata agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

3. Il Presidente del Comitato di direzione è nominato con decreto del Rettore, ha mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo della carica di Presidente entro quarantacinque giorni. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno e il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria triennale.

Art. 8 - Rappresentanza studentesca nel Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti, pari al 15%, dei Componenti del Comitato di direzione, eletta per un biennio, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo.

2. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

3. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Comitato di direzione della Scuola sono indette dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

Art. 9 - Funzionamento del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione della Scuola si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato stesso.

2. La convocazione delle sedute ordinarie deve essere effettuata tramite il servizio di posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi urgenti il Presidente può convocare una seduta straordinaria con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.



3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti il Comitato presso la Presidenza a partire dal secondo giorno lavorativo precedente l'assemblea e, qualora possibile, inviato ai componenti tramite servizio di posta elettronica.

4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Comitato di Direzione. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia pervenuta una richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Comitato o da almeno un terzo della rappresentanza studentesca entro 3 (tre) giorni dall'invio della convocazione.

5. Durante la seduta il Presidente, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.

6. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e dei rappresentanti degli studenti che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, secondo capoverso dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

7. Il Presidente apre la seduta del Comitato dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Comitato può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continuasse a non essere raggiunto, il Presidente scioglie la seduta. Ove ciò accada, il Presidente può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

8. Il Presidente, ove lo ritenga necessario e utile per la trattazione di argomenti in discussione, può chiedere che soggetti esterni siano ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa in qualità di uditori o di relatori senza diritto di voto e con l'obbligo di assentarsi durante la votazione di delibere; tale richiesta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

10. Le proposte di norma sono poste in votazione nel loro complesso e nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Il Presidente può tuttavia proporre, per ragioni di motivata opportunità, la votazione separata sulle singole parti della proposta. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

11. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Su proposta del Presidente, ovvero su richiesta di un componente del Comitato, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

12. Le sedute del Comitato di Direzione sono verbalizzate a cura del Segretario verbalizzante, a ciò designato dal Presidente tra i docenti e i ricercatori membri del Comitato. Il Segretario verbalizzante, nello svolgimento del proprio compito, può, sentito il Presidente, farsi coadiuvare dal personale tecnico-amministrativo della Scuola che, ai sensi del presente Regolamento, assiste alle sedute del Comitato.



13. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare:

- il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza;
- chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario;
- i nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza;
- i nominativi dei soggetti esterni eventualmente ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa;
- l'ordine del giorno;
- l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano;
- il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato.

A richiesta degli interessati, il verbale potrà fare altresì esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

14. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, tramite il sistema di gestione documentale, a firma e a cura del Presidente, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

15. I verbali delle sedute del Comitato di direzione vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, presso la Presidenza con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.

I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Presidente, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

16. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario verbalizzante, vengono registrati nel sistema di gestione documentale dell'Ateneo, messi a disposizione del Rettore e del Direttore generale, nonché trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti raccordati.

17. I verbali delle sedute del Comitato di Direzione, ai sensi della normativa in vigore, sono pubblici e consultabili da tutti i componenti il Comitato, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Presidente, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 10 - Attività Amministrativa e di supporto alla didattica

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il Presidente del Comitato di Direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo afferente all'ufficio Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA.

Art. 11 - Norme finali

1. In base all'art. 23 dello Statuto, il presente Regolamento, predisposto dal Comitato di direzione della Scuola è approvato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti raccordati, e deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.